



COMUNE DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 10/12/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL MERCATO.
AREA MERCATALE DI PIAZZALE MORETTINI, VIA OLIMPIA, VIA
SAN FRANCESCO - MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE
DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (CORONAVIRUS).
PERIODO DAL 4/12/2020 FINO AL 15/01/2021.**

PREMESSO:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Governo, con i decreti legge n.19 e n. 33 del 2020, ha decretato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020;
- che il D.L. del 30/07/2020 n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", ha prorogato lo stato di emergenza nazionale dal 31 luglio al 15 ottobre 2020;
- che il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31/01/2021;

VISTI i provvedimenti statali e regionali recanti misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19;
Visto il D.P.C.M. 3/11/2020 che introduce nuove misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale definendo ulteriori misure di contenimento per le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto e per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni arancioni e rosse);

CONSIDERATO che l'ordinanza del 27/11/2020 del Ministro della Salute ha riclassificato la Lombardia da regione caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui all'art. 3 del DPCM 3/11/2020 a regione caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto di cui all'art. 2 del DPCM 2/11/2020 (cosiddetta regione Arancione);

VISTO il nuovo DPCM 3 dicembre 2020 che non prevede particolari limitazioni allo svolgimento di mercati su aree pubbliche se non quelle previste dall'allegato relativo al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" in riferimento alle cosiddette regioni Arancioni;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 28 del 11 novembre 2020 avente per oggetto "DISPOSIZIONI PER IL MERCATO. AREA MERCATALE DI PIAZZALE MORETTINI, VIA OLIMPIA, VIA SAN FRANCESCO - MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (CORONAVIRUS). PERIODO DAL 13/11/2020 FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE";

CONSIDERATO che:

- il mercato si trova nei pressi di una zona del territorio dove sono ubicate Scuole primarie e Scuole secondarie di primo e secondo grado;
- per garantire la sicurezza agli studenti che in alternativa ai mezzi di trasporto pubblici (la cui capienza è stata ridotta) raggiungono la scuola in bicicletta si è provveduto a collocare dei cordoli di gomma lungo il tratto di pista ciclabile di Via san Francesco per dissuadere la sosta di auto che mette a rischio l'incolumità di ciclisti e pedoni;
- La piazza Bersagliere Attilio Toninelli è una zona a traffico limitato per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Si ritiene quindi necessario

provvedere al ricollocamento dei posteggi n. 111, 112 e 113 dal momento che non possono tornare nella collocazione originaria perché l'ampiezza del mercato non è sufficiente a garantire il distanziamento imposto dalle normative vigenti anti contagio.

RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia da COVID-19;

AL FINE di evitare assembramenti, contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19,

RITENUTA

La propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more di ulteriori interventi da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art. 32 della L. 833 del 1978, in virtù del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, del DPCM 11 giugno 2020 e dell'ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020 che hanno introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

ORDINA

sino a REVOCA del presente provvedimento comunque non oltre il 15/01/2021, che lo svolgimento del mercato settimanale scoperto avverrà con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. Prescrizioni generali

- Per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì mattina, è individuata l'area di Piazzale Morettini, via Olimpia e via San Francesco;
- I banchi sulla via San Francesco, dal n. 70 al n. 83, devono posizionarsi sulla carreggiata davanti la pista ciclabile verso il centro della carreggiata senza sormontare né la pista ciclabile né i cordoli/dissuasori in gomma di delimitazione della pista stessa;
- I posteggi n. 111, 112, 113 sono provvisoriamente spostati nei seguenti posteggi:

Nome	Posteggio	Posteggio assegnato in via provvisoria
El Hamraoui Cherkaoui	111	11
Zhang Qiulan	112	130
Darrazi Adil	113	5

- la distanza fra i posteggi è stabilita in metri 1 (uno); questa prescrizione sarà ottenuta con la riduzione della metratura dei posteggi di almeno 50 cm sulla lunghezza o larghezza degli stessi, a seconda della necessità, fatta eccezione per le tipologie di vendita il cui banco è costituito da automezzo attrezzato;
- i clienti devono indossare la mascherina o coprire naso e bocca ed attendere di essere serviti nella zona frontale del banco;
- i banchi che hanno una maggiore affluenza devono prevedere un'area di rispetto e una zona di attesa dedicata, garantendo lo scorrimento dei clienti nell'area mercatale e una distanza interpersonale di un metro;

- è disposta la presenza di personale della Polizia Locale e di volontari della Protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza individuate;
- i clienti devono rispettare sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- sono vietati gli assembramenti.

2. Misure a carico del titolare di posteggio:

A carico dei titolari di posteggio è fatto obbligo:

- di assicurare la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- di fare uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti;
- di garantire e vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, di assicurare obbligatoriamente la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, ovvero di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati è fatto obbligo l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all'esercizio in forma itinerante.

E' consentito al personale della Polizia locale effettuare spostamenti dei posteggi per assicurare le prescrizioni impartite dalla normativa vigente in materia e quelle sopra riportate.

MANDA

- all'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori e Servizi Pubblici Arch. Paolo Bordegari, affinché predisponga l'apposizione di transenne e della necessaria segnaletica;

AVVERTE

ai sensi dell'art.3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- gerarchico avanti il Prefetto di Bergamo entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

MANDA

copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Bergamo - Ufficio Territoriale del Governo;
- ai soggetti di cui all'art. 16 della Legge n.121 del 01/04/1981 ed ai soggetti di cui al combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 689/81 affinché provvedano al controllo del rispetto della stessa;
- a tutte le attività commerciali interessate;
- al Comando Polizia Locale di Caravaggio, al Comando Stazione Carabinieri di Caravaggio ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio per opportuna conoscenza

Il Sindaco
BOLANDRINI CLAUDIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge